

Decisione di contrarre nr. 68/2023 del 28.09.2023

Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di conservazione digitale, in full outsourcing presso SIAV – CIG ZE93C3C149.

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione “in house” di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- Determina dell'Amministratore unico n. 102 del 02.08.2022 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Premesso che:

- il D.lgs. 7 Marzo 2005 n.82, integrato dalla legge 235/2010, nuovo CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) indica la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici, anche ai fini della dematerializzazione, dei documenti analogici, quale processo virtuoso per la realizzazione di notevoli economie profuse per la gestione tradizionale della documentazione;
- il succitato decreto stabilisce che i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali;
- l'art.43 del CAD prevede che: “I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o per regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art.7;
- l'art.44, primo comma del CAD, precisa che il sistema di conservazione dei documenti informatici deve assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, l'integrità e la leggibilità, l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative e il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli art. da 31 a 36 del decreto 30 Giugno 2003 n.196 e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto”

Dato atto che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del Servizio è inferiore a 140.000,00 euro;

- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

Considerato che:

- occorre procedere ad affidare l'appalto relativo al servizio di conservazione digitale, in full outsourcing, presso SIAV per tre anni, per l'importo preventivato di euro 5.730,00 esclusa iva;
- la prestazione non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa stazione appaltante può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. B) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- per la prestazione in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa stazione appaltante si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023 si ritiene di non suddividere l'appalto in lotti, considerato che le prestazioni oggetto dell'affidamento hanno carattere unitario essendo l'una concatenata all'altra, inoltre la gestione unitaria delle prestazioni consente lo sfruttamento di economie di scala;
- per ragioni di natura tecnica ed economica non è, dunque, opportuna la parcellizzazione dell'appalto, peraltro già al di sotto della soglia comunitaria, in lotti distinti che renderebbero più gravosa l'attività di ricognizione dei guasti, la gestione del servizio da parte della stazione appaltante, impedirebbe lo sfruttamento delle economie di scala, con conseguente aggravio di tempi di esecuzione della prestazione e dei costi del servizio;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della prestazione;

Visto il progetto della prestazione;

Considerato che è stato individuato, consultando l'elenco dei fornitori iscritti all'albo fornitori della stazione appaltante, l'operatore economico in relazione al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e alla capacità di garantire il servizio interfacciandosi con il software per la gestione del protocollo informatico in uso alla stazione appaltante, e a questi è stato richiesto di presentare un preventivo di spesa tramite la procedura SINTEL ID 173341285 con una base d'asta pari a euro 1.800,00 corrispondente al canone annuo;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Visti:

"omissis"

- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico SIAV SPA, C.F. 02334550288, con sede in Rubano (PD) che si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione alle condizioni di cui al progetto come sopra predisposto e ha presentato la seguente offerta ID SINTEL 1693839625362:

- Canone annuo euro 1.750,00;
- Creazione pacchetti di distribuzione (PDD) – supporti DVD cad. euro 29,00;
- Lavorazione documenti euro 0,039 cad. documento;
- Lavorazione a volume €/GB euro 39,00

Gli importi sopra indicati si intendono iva esclusa e si ritiene l'offerta congrua e conveniente per la stazione appaltante anche in relazione ai costi sostenuti nel precedente analogo affidamento;

- il quadro economico complessivo per la durata di tre anni, iva esclusa costituito da:

prezzo di affidamento euro 5.250,00;

eventuali opzioni art. 120, co. 1, euro 330,00;

TOTALE COMPONENTI SERVIZI euro 5.580,00

importo preventivato per revisione prezzi (art.60) euro 286,50

Constatato che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché risulta regolarmente iscritto all'albo fornitori di Jtaca e pertanto qualificato in base alle dichiarazioni rese all'atto dell'iscrizione all'albo fornitori, inoltre risulta iscritto alla camera di commercio nel settore merceologico relativo alla prestazione oggetto del presente provvedimento;

Dato atto:

- che si è derogato al principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la continuità tecnologica del servizio con il software per la gestione del protocollo informatico in uso alla stazione appaltante, nonché in relazione all'accurata esecuzione del precedente contratto;

- che è stato acquisito lo SMART CIG ZE93C3C149 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- che ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n.36/2023, la stazione appaltante non ha previsto la presentazione della cauzione definitiva in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento per non gravare sul costo

- che il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dal regolamento sui controlli a campione, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/23 di Jtaca Srl per procedure per l'affidamento

di contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 128 del 23.08.2023;

Visti:

- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di adempiere alla normativa vigente in materia di conservazione dei documenti digitali;
- l'oggetto del contratto è il servizio di conservazione digitale, in full outsourcing, presso SIAV per la durata di tre anni;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

per quanto in narrativa espresso, che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

- 1) di approvare il quadro economico complessivo di spesa conservato agli atti, che prevede una spesa complessiva di € 5.866,50 (somme a disposizione comprese, iva esclusa) così costituito: prezzo di affidamento euro 5.250,00, eventuali opzioni art. 120, co. 1, euro 330,00, totale componenti servizi euro 5.580,00, importo preventivato per revisione prezzi (art.60) euro 286,50
- 2) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico SIAV SPA, C.F. 02334550288, con sede in Rubano (PD), del servizio di conservazione digitale, in full outsourcing, presso SIAV per la durata di tre anni con scadenza il 31.08.2026, alle condizioni di cui all'offerta ID SINTEL 1693839625362 che prevede l'importo del canone annuo di euro 1.750,00 oltre iva, creazione pacchetti di distribuzione (PDD) – supporti DVD cad. euro 29,00 oltre iva, lavorazione documenti euro 0,039 cad. documento oltre iva, lavorazione a volume €/GB euro 39,00 oltre iva ed alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento e composte da: foglio patti e condizioni e richiesta di

- preventivo prot. n. 1126/23 del 23.08.2023;
- 3) di precedere, per mezzo del competente ufficio, a svolgere tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - 4) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 5.580,00 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
 - 5) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (SMARTCIG), attribuito al presente affidamento, è ZE93C3C149;
 - 6) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
 - 7) di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dal regolamento sui controlli a campione, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/23 di Jtaca Srl per procedure per l'affidamento di contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 128 del 23.08.2023;
 - 8) con la presente determina si approvano tutti gli atti della procedura citati nel testo della determina medesima;
 - 9) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nel sito istituzionale della stazione appaltante, sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.